

IL RIMBORSO DELL'IVA SUI SERVIZI ESTERNALIZZATI DEGLI ENTI LOCALI

Come è noto, l'art. 6, comma 3, della L. 23.12.1999 n.488, ha istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'I.V.A. delle prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli Enti Locali territoriali a soggetti esterni all'Ente a decorrere dall'1.1.2000. Con il D.P.R. 08.01.2001 è stato approvato il regolamento per la disciplina del fondo e il modello di dichiarazione da rendere da parte degli Enti Locali.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), al comma 711 dell'art. 1, ha modificato la norma succitata inserendo dopo le parole :”servizi commerciali”, le seguenti :”per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti”.

La modifica più sopra riportata non rileva rispetto all'identificazione degli Enti Locali interessati che si considerano confermati e precisamente : le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni, le Città Metropolitane e le Comunità Isolane.

Per quanto riguarda invece i servizi da prendere in considerazione la modifica è sostanziale e si riferisce precisamente:

- 1) ai servizi considerati esenti a sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.633/1972, ad eccezione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, e riferibili in particolare ai n.ri 5, 19, 20, 21, 22, 27, 27 ter, sempre che gli utenti paghino una tariffa. Si allega il testo della norma richiamata.
- 2) ai servizi non rientranti nel campo di applicazione dell'I.V.A. in quanto considerati istituzionali e, come sopra, sempre che gli utenti paghino una tariffa. A titolo esemplificativo si propone il seguente elenco : Servizi necroscopici e cimiteriali, Servizi di N.U.(connessi alla relativa tassa), Servizi di gestione del patrimonio comunale da reddito(alloggi, negozi,ecc.), Rilascio di copie di atti, Servizio di rimozione autoveicoli,

Non sono quindi presi in considerazione i servizi i cui proventi sono assoggettati ad I.V.A. e che pertanto sia consentito il recupero dell'imposta pagata.

L'affidamento a soggetti esterni va riferito non solo a ditte private, ma anche ad aziende pubbliche, anche consortili, società a partecipazione pubblica, sia maggioritaria che minoritaria, consorzi, istituzioni, fondazioni ecc..

Il rapporto intercorrente con il soggetto esterno può essere la concessione, la concessione contratto, la convenzione o qualsiasi altra forma contrattuale dall'appalto al cottimo.

Non sembra vincolante la circostanza che l'affidamento debba fare riferimento all'intero esercizio. Può inoltre essere preso in considerazione anche un segmento di servizio.

Ai fini della certificazione si devono prendere in considerazione i pagamenti effettuati in esecuzione del rapporto contrattuale in atto per ciascun servizio, riguardanti sia la competenza che i residui, di fatture con l'applicazione dell'I.V.A..

Per quanto attiene la certificazione da rendere entro il prossimo 31 marzo si ritiene di poter svolgere le seguenti considerazioni, salvo più precise disposizioni da parte ministeriale.

La modifica legislativa si applica a partire dal 1.1.2007, pertanto fino al 31.12.2006 i servizi da prendere in considerazione sono quelli già identificati per le precedenti certificazioni.

A partire dall'esercizio 2007 si procederà ad un riesame dei servizi da prendere in considerazione , in quanto possa essere necessario aggiornarne l'elenco alla luce della modifica normativa intervenuta.